

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI AGOSTO

IN PRIMO PIANO

CRISI D'IMPRESA, IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO CORRETTIVO

Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021 n. 202, il Decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021 che introduce misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Il decreto è entrato in vigore dal 25 agosto 2021. Il provvedimento prevede nuove disposizioni, anche in materia tributaria, e sposta le date per l'attuazione del Decreto n. 14 del 2019 e della procedura d'allerta.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza entrerà in vigore il prossimo 16 maggio 2022, mentre le procedure di allerta e composizione assistita della crisi vengono rinviate al 31 dicembre 2023. Vengono, inoltre, previste agevolazioni per accompagnare le imprese in difficoltà verso possibili soluzioni.

A partire dal 15 novembre 2021, si introduce l'istituto della "composizione negoziata della crisi" un percorso negoziale a disposizione dell'imprenditore commerciale o agricolo, di qualunque dimensione, che, senza rinunciare all'assistenza dei professionisti di fiducia, affianca ad essi un esperto facilitatore, terzo e imparziale, competente nella ristrutturazione aziendale e nella materia della crisi d'impresa. Una nuova figura professionale, specializzata attraverso un apposito percorso formativo previsto dal Ministero, e in grado, grazie alla propria indipendenza e terzietà, di favorire le trattative volte all'individuazione di soluzioni negoziali di composizione della crisi.

Il nuovo sistema punta a favorire la continuità aziendale e la conservazione dei valori imprenditoriali; in caso di insuccesso, a rendere più agile la liquidazione concordata del patrimonio del debitore. Sono previste misure premiali per l'imprenditore che sceglie di utilizzare questo strumento e tutele per tutti i soggetti interessati all'operazione di risanamento. Non si rinuncia al controllo del Tribunale a tutela dei soggetti coinvolti o quando comunque è necessario, per il buon fine dei negoziati, a proteggere il patrimonio del debitore da azioni esecutive e da istanze di fallimento.



L'ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI È LEGGE

È stata pubblicata, nella **Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021**, la **Legge n. 112 del 30 luglio 2021**, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che ha introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli per il periodo “ponte” 1° luglio - 31 dicembre 2021. Assieme all’incremento dell’importo dell’ANF, è una delle misure sperimentali messe in atto dal Governo prima dell’introduzione, prevista per il 2022, dell’assegno unico e universale.

L’Inps, dapprima con il messaggio n. 2371/2021 e in seguito con la circolare n. 93/2021, ha chiarito gli aspetti operativi relativi alla modalità e alle tempistiche per l’accesso alla nuova misura in vigore dal 1° luglio 2021.

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affidamento preadottivo.

- ❖ *Modifiche alla disciplina dell’ISEE corrente*
- ❖ *Rafforzamento della Pubblica Amministrazione per l’attuazione del PNRR*
- ❖ *Pubblicato il Decreto con le misure per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti*
- ❖ *Pronto il regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori*
- ❖ *Bonus rottamazione vecchie Tv: pronte le regole*
- ❖ *Invio dati per la precompilata. Ulteriori categorie*
- ❖ *Dal 3 settembre incentivi per le aziende IPCEI*



ESONERO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Con la **circolare n. 115 del 2 agosto 2021**, l'**Inps** fornisce le prime indicazioni utili per l'applicazione dello sgravio spettante in caso di assunzione effettuata con il contratto di rioccupazione, rimandando ad un successivo messaggio a settembre le istruzioni per presentare domanda. I datori di lavoro privati che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione, introdotto dall'articolo 41, comma 1 della Legge n. 106/2021, in via eccezionale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, possono accedere ad un esonero contributivo nel limite massimo di 6 mila euro ai sensi dei commi 5 e 9 del medesimo articolo. Ad essere esclusi da questa possibilità - ricorda l'Istituto - sono i datori di lavoro del settore agricolo, del lavoro domestico, le Pubbliche Amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Il contratto di rioccupazione è subordinato alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo con una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. L'Istituto ribadisce che, come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ivi comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Affinché possa beneficiare dell'esonero contributivo legato al contratto di rioccupazione, il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni che l'Istituto riepiloga nel documento. La circolare chiarisce inoltre che l'esonero in trattazione è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo a sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

- ❖ *Pin Inps fino al 30 settembre*
- ❖ *Esonero parziale dei contributi previdenziali, presentazione istanze*
- ❖ *Adesione alla Gestione Unitaria prestazioni creditizie e sociali: ulteriori indicazioni*
- ❖ *Accesso ai servizi telematici per cooperative e consorzi di pesca*
- ❖ *Fondo credito: attivato il canale online per presentare le domande*
- ❖ *Contributi, così le domande per l'esonero parziale*
- ❖ *Quarantena e riconoscimento dell'indennità*
- ❖ *Deleghe Inps per i cittadini impossibilitati ad agire online in autonomia*
- ❖ *Sospensione prescrizione contributi, le istruzioni*
- ❖ *Ammortizzatori sociali, le nuove istruzioni*
- ❖ *Raccolta del dato elettorale delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale. Fase sperimentale*
- ❖ *Esonero contributi professionisti e autonomi: domanda INPS entro 30 settembre 2021*
- ❖ *NASpl 2021: sospensione delle riduzioni mensili fino a dicembre*
- ❖ *Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi per i partecipanti familiari e i piccoli coloni*
- ❖ *Retribuzione una tantum ai lavoratori delle aziende della Distribuzione Moderna Organizzata.*
- ❖ *Esonero contributi agricoli, domande*



PA: SMART WORKING IN FORMA SEMPLIFICATA FINO A FINE ANNO

Publicata nella sezione “Documenti e Norme”, la **circolare n. 9 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** che fornisce le nuove disposizioni in materia di lavoro agile (smart working) nella Pubblica Amministrazione, dopo la proroga dello stato di emergenza fissata al 31 dicembre dal Decreto Legge 23 luglio, n. 105. Il documento di prassi recepisce le indicazioni del Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87. In sintesi, con la proroga dello stato di emergenza, viene accordata, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart working in forma semplificata fino alla fine dell’anno, senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore. Inoltre, viene svincolato il ricorso allo smart working da una percentuale prestabilita come previsto dal Decreto Rilancio che aveva fissato la percentuale minima dei lavoratori agili al 50% a patto di una organizzazione del "lavoro dei propri dipendenti in base a principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi erogati”.

La circolare fornisce anche le indicazioni per la categoria dei lavoratori fragili ai quali è consentito il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile con effetto retroattivo dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. Fino a tale data, i lavoratori in possesso di certificazione che attesti immunodepressione da patologie oncologiche o da terapie salvavita e le persone con disabilità grave dovranno svolgere la prestazione lavorativa in smart working e, qualora le condizioni non lo permettessero, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione. Avviato il confronto con le Organizzazioni Sindacali per l’aggiornamento delle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, il documento chiarisce infine che i principi esposti dovranno essere osservati anche nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

❖ [Decontribuzione turismo, stabilimenti termali, commercio, spettacolo](#)

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

MODELLO OT23 CORRETTO UN REFUSO

L'**Inail**, con l'**istruzione operativa n. 9850 del 9 agosto 2021** ritrasmette il modello OT23/2022, correggendo un refuso di stampa agli interventi A-3.2 e C-1.1.



Ministero della Salute

AGGIORNATE LE MISURE DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO

Il **Ministero della Salute**, con la **circolare prot. n. 36254 dell'11 agosto 2021**, ha differenziato il periodo di quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-CoV-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale. In particolare, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall'ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.



VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI “VERDI” COVID-19

Con la **circolare n. 15350 del 10 agosto 2021, il Ministero dell’Interno** fornisce ulteriori precisazioni sul problema del controllo del documento di riconoscimento nei confronti dei clienti che usufruiscono di servizi e attività per i quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi.

Il controllo sul documento di riconoscimento deve essere inteso come attività di accertamento avente natura discrezionale che si renderà necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, vale a dire, a titolo esemplificativo, nel caso in cui sia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

A seguito di un controllo da parte delle forze di polizia o del personale di polizia municipale, se dovesse emergere che chi possiede la certificazione verde è persona diversa dall’intestatario della stessa, la sanzione risulterà applicabile esclusivamente nei confronti dell’avventore, a meno che se non siano riscontrabili palesi responsabilità a carico dell’esercente.



PROROGA DEI VERSAMENTI AL 15 SETTEMBRE

Con la **risoluzione n. 53 del 5 agosto 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** ha chiarito le modalità di versamento delle somme emergenti dalle dichiarazioni annuali a seguito della proroga al 15 settembre disposta dalla legge di conversione del Decreto Sostegni bis.

L'Agenzia, in considerazione della formulazione normativa, ha dunque richiamato i seguenti termini di versamento: entro il 15 settembre 2021 tutti i contribuenti che beneficiano della proroga (titolari o non titolari di partita IVA) possono versare gli importi in unica soluzione. Nel caso di versamento rateizzato, se il contribuente è titolare di partita IVA, deve versare la prima rata entro il 15 settembre e, il giorno dopo (16 settembre), la seconda, con versamento delle successive entro il 18 ottobre e il 16 novembre. Se il contribuente, invece, non è titolare di partita IVA (perché partecipa a società, associazioni e imprese) la seconda rata è più "distante" dalla prima, essendo fissata, nel rispetto delle regole generali, al 30 settembre con versamento delle successive entro il 2 novembre e il 30 novembre.

Non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Il contribuente, tuttavia, potrebbe aver già iniziato a versare le rate, nel rispetto dei piani di rateazione previsti prima della proroga in esame. In tal caso:

- tutte le rate in scadenza nel periodo 30 giugno - 31 agosto 2021 possono considerarsi scadenti il 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
- sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.

Eventuali interessi di rateazione già versati non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

La risoluzione riconosce poi ai contribuenti la possibilità di effettuare versamenti “liberi” (ovvero senza avvalersi di alcun piano di rateazione) entro il 15 settembre, versando la differenza a saldo:

- in un'unica soluzione entro la stessa data del 15 settembre;
- in un massimo di quattro rate, con scadenza della prima il 15 settembre e applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

- ❖ Bonus rottamazione Tv pronto il codice tributo
- ❖ Navi da diporto e in alto mare: i chiarimenti per le dichiarazioni
- ❖ Approvate le regole tecniche per i Pos predisposti al tax credit
- ❖ Assegni straordinari del fondo solidarietà del credito. Nuovi chiarimenti
- ❖ Fatture elettroniche tra San Marino e Italia, pronte le regole tecniche
- ❖ Niente IVA per la formazione professionale svolta da enti accreditati finanziati da un Fondo
- ❖ Detrazione IVA addebitata per errore in fattura per operazioni esenti



FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI: NON SPETTA AGLI EREDI

Il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni non spetta agli eredi in caso di decesso del professionista, avvenuto prima del 23 marzo 2021, e di conseguente cessazione della sua attività. Il chiarimento arriva dall'**Agenzia delle Entrate** con la **risposta ad interpello n. 565/2021** in cui si specifica che per poter beneficiare del contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021 non è sufficiente che la partita IVA del professionista risulti ancora attiva, al fine di fatturare alcune prestazioni professionali dallo stesso fornite in precedenza e non riscosse al momento del decesso. Il dubbio interpretativo dell'istante riguardava il significato che viene attribuito alla nozione di "attività cessata" in relazione alla quale è collegata la spettanza o meno del contributo. Per l'Agenzia, l'evento morte, a prescindere dall'attivazione della partita IVA, determina la cessazione dell'attività lavorativa e, conseguentemente, preclude agli eredi il diritto di godere del contributo a fondo perduto.

- ❖ Acconto IRAP, i chiarimenti delle Entrate sui pagamenti in caso di fusione
- ❖ Superbonus 110, ammesso per gli interventi di riparazione o locali
- ❖ Superbonus rafforzato e contributo per la ricostruzione
- ❖ IVA ordinaria per i dispositivi foto biostimolante
- ❖ Il bonus locazioni non riguarda le Asd
- ❖ Asseverazione di rischio sismico non presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo
- ❖ Ammessa l'agevolazione prima casa per chi vende l'immobile ereditato entro un anno
- ❖ Agevolazioni prima casa: escluse le pertinenze accatastate nella categoria D/10
- ❖ Reverse charge e fornitore Ue al residente
- ❖ Vaccinazione al polo fieristico, le prestazioni sono esenti dall'IVA
- ❖ Aliquota al 4% per i grissini all'aglio e cipolla

- ❖ Aliquota IVA dispositivi medici
- ❖ Nota di variazione in diminuzione: i termini per l'emissione
- ❖ Servizi di supporto amministrativo alle attività di vaccinazione anti-Covid
- ❖ Trattamento IVA per trasporto pubblico di passeggeri per vie d'acqua
- ❖ Esenzione IVA per le prestazioni di consulenza ai fondi di investimento Oicr
- ❖ Rivalutazione beni d'impresa, non c'è obbligo di bollatura e vidimazione
- ❖ Superbonus - società "in house providing"



PRINCIPIO DI DIRITTO

REGIME IVA APPLICABILE AI SERVIZI DI RILASCIO E GESTIONE DELLA PIATTAFORMA VACCINI

L'**Agenzia delle Entrate**, con il **principio di diritto n. 12 del 9 agosto 2021**, è intervenuta sul regime IVA applicabile ai servizi di rilascio e gestione della piattaforma vaccini. La Legge di Bilancio 2021 prevede che le cessioni di vaccini contro il Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta.

L'Agenzia precisa che le prestazioni di servizi relative al rilascio e alla gestione della piattaforma nazionale vaccini erogate sulla base della Convenzione stipulata con il Commissario Straordinario sono da considerarsi come "strettamente connesse" ai vaccini, in quanto servizi funzionali e necessari per consentire l'accesso alle forniture di tali vaccini a tutti i cittadini il più rapidamente possibile e, pertanto, "indispensabili" al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto a livello comunitario, di accelerare la diffusione degli stessi contro le infezioni da Covid-19.

❖ *Note di Variazione IVA emesse: chiarimenti su tempi di emissione*



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **luglio** che è pari a **104,20%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **luglio 2021** è di **2,267962%**.